

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TANGA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1973

Norme in materia di carriera dei conservatori dei registri immobiliari

ONOREVOLI SENATORI. — La carriera dei conservatori dei registri immobiliari fa parte delle carriere direttive ordinarie degli impiegati civili dello Stato ed inizia dall'ex grado VIII (conservatore di seconda classe) per concludersi all'ex grado V (conservatore capo). La nomina dei conservatori avveniva fino ad oggi per concorso per titoli tra i funzionari dello Stato almeno di grado ex VIII, gruppo A, con decreto del Ministro delle finanze, con due diversi criteri, in applicazione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e cioè:

a) a norma dell'articolo 263 con l'inquadramento al grado iniziale della carriera (ex grado VIII) per i funzionari del registro (carriera direttiva speciale) che retrocedevano di uno o più gradi qualora rivestissero una qualifica superiore. Tali funzionari accettavano la nomina sapendo di essere stati prescelti alle nuove funzioni e di svolgere la

nuova superiore carriera nel ruolo dei conservatori;

b) a norma dell'articolo 200 (passaggio ad altra carriera) inquadrando il prescelto nella corrispondente qualifica del ruolo dei conservatori, mantenendogli l'anzianità di grado acquisita nel ruolo di provenienza (senza quindi alcuna perdita di gradi).

Tale passaggio avveniva, di norma, dalle carriere direttive ordinarie (ruolo centrale ed intendenza di finanza) ed eccezionalmente, dalle carriere direttive speciali del registro. Senonchè, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — articolo 147, comma secondo — e del decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, numero 319 (abolizione delle carriere speciali), tutte le carriere direttive sono divenute ordinarie dall'ex grado VIII e conseguentemente tutti i funzionari del registro che saranno nominati conservatori avranno il diritto di essere inquadrati ai sensi dell'arti-

colo 200 del suddetto testo unico (senza quindi più perdere gradi) e non in base all'articolo 263 avanti citato (così come è avvenuto per i vecchi conservatori).

Le considerazioni finali di cui alla precedente lettera *b*) valgono anche a partire dal 1° gennaio 1974 per coloro che operano per la nomina a conservatore in applicazione dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1971, numero 545, e per tutti coloro che, essendo stati inquadrati tra i dirigenti dal 1° luglio 1972, richiederanno tale nomina.

Inoltre, poichè a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, a capo degli uffici periferici con circoscrizione provinciale debbono essere preposti solo funzionari con qualifica di primo dirigente (ex grado VI) e non con qualifica inferiore, le nomine a conservatore dovranno avvenire tutte con inquadramento di funzionari che ricoprono gradi superiori all'ex grado VII.

Conseguentemente, tutti i nuovi conservatori, per varie cause e comunque nominati, saranno anteposti a quelli che rivestono, attualmente, tale qualifica con l'ex grado VII.

La logica conseguenza sarà che i primi (cioè i conservatori inquadrati ai sensi dell'articolo 263) si vedono oggi preclusa la carriera e non avranno alcuna possibilità di recupero dei gradi persi a causa delle mancanze di disponibilità di posti nel grado superiore; gli altri (cioè quelli di nuova nomina e quelli che operano in sede di scissione di uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari), verranno a trovarsi in una posizione di assoluto vantaggio: li precederanno nel ruolo (pur ottenendo la nomina oggi) ed avranno anche il diritto di occupare i posti in soprannumero.

A causa dell'età avanzata dei conservatori nominati sotto l'imperio della vecchia legge (mediamente 55-60 anni) e dell'esiguità dei

posti in ruolo, sarà sommamente difficile che tali posti soprannumerari vengano riassorbiti in un termine ragionevole e quindi i conservatori che hanno intrapreso prima la carriera dovranno rimanere nel grado che oggi rivestono, senza alcuna possibilità di svolgimento della carriera.

Qualora, peraltro, il presente disegno di legge non trovasse approvazione, i suddetti funzionari sarebbero costretti a far domanda per rientrare nella carriera di provenienza. Ma in tal caso come vi sarebbero riammessi?

Potranno reinserirsi con il grado a suo tempo ricoperto, come avviene per coloro i quali si sono dimessi volontariamente dal servizio e che a norma dell'articolo 132 del testo unico vengono riammessi nel ruolo di provenienza con la qualifica cui appartenevano al momento del passaggio? No! i conservatori dei registri immobiliari, pur non avendo presentato nè dimissioni dal servizio, nè rinunciato espressamente a gradi, dovrebbero effettuare, questa volta, il passaggio a norma dell'articolo 20 del testo unico e quindi con la qualifica attuale (e non in base all'articolo 263, come avvenuto in occasione del primo passaggio).

Se, invece, lo stesso conservatore non avesse adempiuto completamente il proprio dovere, compreso quello del versamento della prescritta «cauzione», egli verrebbe, di ufficio, rimesso nel ruolo di provenienza.

Per ovviare a tale inconveniente e per obiettivi motivi di equità, è stato predisposto l'unito disegno di legge, che peraltro non comporta alcun onere finanziario, trattandosi unicamente di benefici di carriera e non economici, in quanto gli interessati hanno conservato il trattamento economico complessivo ad essi spettante nella misura più favorevole (cioè quello di provenienza) sotto forma di assegno personale.

Si confida nel favorevole voto.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Gli impiegati nominati conservatori dei registri immobiliari ai sensi dell'articolo 263 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che furono retrocessi di uno o più gradi già rivestiti nel ruolo di provenienza, saranno promossi, anche in soprannumero, ove abbiano conseguito negli ultimi cinque anni la qualifica di ottimo.

Tale disposto non si applica nei riguardi di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di dirigente superiore.

Gli impiegati di cui al primo comma, inquadrati nella qualifica superiore, conservano l'anzianità complessivamente maturata sia nel ruolo dei conservatori dei registri immobiliari che in quello di provenienza, in analogia al disposto del secondo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Agli stessi competerà la classe di stipendio con gli aumenti periodici già maturati nella qualifica, sia nel ruolo delle conservatorie dei registri immobiliari che in quello di provenienza, analogamente al disposto del sesto comma dell'articolo 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica.

I soprannumerari previsti dal primo comma saranno riassorbiti con le prime corrispondenti vacanze successive all'applicazione della presente legge.